

Pubblicato il 02/11/2021

N. 06900/2021 REG.PROV.COLL.
N. 04053/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 4053 del 2021, proposto da

Giovanni Dragone, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Acampora e Margherita Acampora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Cioffi, Angelo Marzocchella e Tiziana Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Formez Pa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Interministeriale Ripam, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria *ex lege* in Napoli, via Diaz 11, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Adriana Fiengo, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- A) della graduatoria finale di merito per il profilo CUD/CAM, pubblicata sul sito del Formez in data 4 agosto 2021, nella parte in cui non applica e dispone, in favore del ricorrente, il beneficio della riserva di posti di cui all'art. 1 del bando di cui al Decreto interministeriale 16 maggio 2018 (G.U. - 4a serie speciale - Concorsi ed Esami n. 54 del 09-07-2019 e n. 44 del 04-06-2021) e lo pospone alla posizione n. 116 quale “Idoneo” non vincitore;
- B) dell'elenco con assegnazione della sede per ciascun candidato vincitore, rispetto alla graduatoria di merito profilo CUD/CAM, pubblicato sul sito del Formez PA in data 14 settembre 2021, nella parte in cui contempla il ricorrente tra gli idonei e non vincitori, stante il mancato riconoscimento della riserva sub a), denegandogli conseguentemente anche la possibilità di far valere il diritto di preferenza e precedenza nella scelta della sede di cui all'art. 13 del bando di **concorso** (Decreto interministeriale 16 maggio 2018);
- C) del provvedimento della Commissione Ripam di numero e data sconosciuti, mai comunicato al ricorrente, con cui si è deciso nel senso di non riconoscere in favore del ricorrente la riserva, quale militare in ferma prefissata congedato senza demerito, al termine della ferma;
- D) in parte qua, per quanto possa occorrere ed in quanto da ritenere lesivo, del bando di **concorso** pubblicato in G.U. - 4a Serie speciale - Concorsi ed Esami n. 54 del 9-07-2019 e successiva rettifica pubblicata in G.U. n. 44 del 04-06-2021;
- E) per quanto possa occorrere, del modello di autocertificazione ex artt. 46-47 del d.P.R. n. 445/2000 del possesso dei titoli per come formulato dall'Amministrazione e caricato sul sito del Formez in data 8 luglio 2021, intitolato “Modello di autocertificazione del possesso di titoli di preferenza”;
- F) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per l'interesse del ricorrente,

nonché

G) per l'accertamento la declaratoria e la condanna, anche in forma specifica ex art.30 cpa del diritto alla riserva di cui all'art. 1 del bando di **concorso** (Decreto interministeriale del 16.5.2018, pubblicato in G.U. - 4a serie speciale - Concorsi ed Esami n. 54 del 09-07-2019 e n. 44 del 04-06-2021) ed agli articoli 678 e 1014 del d.lgs. n. 66/2010, quale militare volontario delle Forze armate congedato senza demerito al termine della ferma e del diritto di preferenza e precedenza previsto, per l'appartenenza alla medesima categoria, dagli articoli 5 del d.P.R. n. 487/94 e 13 del bando di **concorso**.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell'Avvocatura dello Stato per conto delle Amministrazioni intimare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2021 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il sig. Giovanni Dragone ha partecipato al Corso-**Concorso** Unico per le Amministrazioni della Campania - RIPAM Campania, gestito dal Formez PA, concorrendo per il profilo CUD/CAM.

Avendo superato tutte le prove previste, ha trasmesso all'Amministrazione resistente il modello di autocertificazione da questa predisposto, chiedendo l'applicazione della riserva ex artt. 678 e 1014 del d.lgs. 66/2010, avendo prestato servizio quale volontario in ferma prefissata di un anno presso l'Esercito (E1), nell'Arma di Fanteria, con grado di Caporale, dal 2.11.2005 al 06.11.2006.

L'Amministrazione tuttavia non ha riconosciuto la riserva, per cui il sig. Dragone nella graduatoria pubblicata in data 4 agosto 2021 si è ritrovato collocato – pur essendo idoneo - alla posizione n. 116 tra gli idonei non

vincitori, senza l'attribuzione della riserva autodichiarata e nota al Formez, avendo il ricorrente partecipato al **concorso**, indetto dalla medesima amministrazione resistente, per il profilo VGC come agente di Polizia municipale del Comune di Pozzuoli, all'esito del quale si era classificato al secondo posto in graduatoria proprio in virtù del riconoscimento della riserva ex artt. 678 e 1014 del d.lgs. 66/2010.

Nonostante i solleciti per la correzione del preteso errore, l'Amministrazione non ha modificato la graduatoria in favore dell'esponente ma in favore di altro candidato, cui ha applicato la riserva.

2. Avverso la graduatoria *de quo* è stato quindi presentato ricorso affidato alle seguenti due censure:

I) *violazione degli artt. 678 e 1014 del d.lgs. n. 66/2010. Violazione dell'art. 1 della lex specialis. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Travisamento dei fatti. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18, l. 241/90. Violazione del principio di proporzionalità. Difetto di motivazione. disparità di trattamento rispetto alla posizione di altro riservista - Violazione dell'art. 3 cost.*

Il ricorrente contesta il diniego del riconoscimento di un titolo di riserva noto all'Amministrazione e che, in base all'art. 13 del bando, avrebbe dovuto essere valutato in seguito all'espletamento di tutte le prove concorsuali con esito positivo, mediante la trasmissione a mezzo pec del modello di autocertificazione messo a disposizione sul sito del Formez.

Il titolo, già in possesso dell'Amministrazione, avrebbe dovuto essere valutato senza alcuna necessità di esibizione da parte del concorrente, in forza dell'art. 18 della l. 241/90, e ciò in base alla consolidata giurisprudenza amministrativa anche del giudice d'appello.

Peraltro, attribuendo la riserva ad altro partecipante al **concorso** e avendo rettificato all'uopo la graduatoria il 22 settembre 2021, l'Amministrazione sarebbe incorsa anche nella violazione del principio di parità di trattamento.

II) *Violazione dell'art. 1 del bando di concorso. Violazione degli articoli 678 e 1014 del d.lgs. n. 66/2010. Violazione dell'art. 5 del d.p.r. n. 487/94. Eccesso di potere per*

violazione del giusto procedimento, erroneità illogicità e difetto di motivazione.

La parte ha anche censurato la formulazione del modello di autocertificazione predisposto per la verifica dei titoli e caricato sul sito del Formez in data 8 luglio 2021, che contemplava in un unico modulo sia le ipotesi di “ riserva” (tra cui quella oggetto del presente giudizio - n. 20 del modulo) sia quelle di “ preferenza” (a parità di punteggio), ma riportando nel titolo solo l’istituto della preferenza, e creando così confusione ai fini dell’attribuzione.

3. La Regione Campania si è costituita e con memoria ha eccepito l’improcedibilità del ricorso sotto un duplice profilo: a) è stato notificato a una sola controinteressata collocata tra i vincitori al 77 mo posto; b) non è stato notificato a tutti gli Enti interessati al reclutamento, ma, fra questi, soltanto alla Regione Campania, laddove, in caso di accoglimento della domanda, anche cautelare, l’intera dislocazione dei vincitori e degli idonei già assunti (ovvero convocati per l’assunzione), verrebbe messa in discussione e modificata.

Ha altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso rispetto alla Regione Campania, in quanto carente di legittimazione passiva, tenuto conto che nessuno degli atti oggetto del ricorso è alla Regione stessa ascrivibile.

La Regione, in data 21 ottobre 2021, ha anche depositato dettagliata relazione nella quale ha confutato, nel merito, le prospettazioni avversarie.

4. Si è costituito il Formez, prospettando che nella domanda di partecipazione al **concorso**, il ricorrente ha dichiarato espressamente di *“non aver diritto, ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai posti riservati ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta”* .

In sostanza, il ricorrente non ha dichiarato il possesso del titolo nella domanda di partecipazione e tale carenza non può essere in alcun modo

sanata da una indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione, pena la violazione della *par condicio*.

In ordine al secondo motivo, ha chiesto la declaratoria di irricevibilità perché il modulo avrebbe dovuto essere impugnato tempestivamente, unitamente al bando.

5. Alla camera di consiglio del 26 ottobre 2021, previo avviso a verbale di possibile decisione in forma semplificata, la causa è passata in decisione.

6. La ragione della decisione in forma semplificata è giustificata dalla palese infondatezza del ricorso.

È infatti provato in atti (cfr. doc. 4 prod. Formez) che il ricorrente, in sede di domanda di partecipazione, non ha – evidentemente – barrato la casella attestante il possesso del titolo per la riserva.

Tale elemento è preclusivo, senza eccezione alcuna, al riconoscimento della riserva, a prescindere dalla circostanza, incontestata, che il concorrente vi avesse diritto.

L'art. 16 del D.P.R. n. 487/94 espressamente prevede che “ i concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per i concorsi unici, o all'amministrazione interessata, nel caso di **concorso** espletato dalla medesima, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parità di valutazione, il diritto ad usufruire dell'elevazione del limite massimo di età, *già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.* Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni.”

La disposizione *de quo* detta un principio di semplificazione procedimentale che esonera i candidati dal deposito di documenti già in possesso

dell'Amministrazione, ma a condizione che il titolo sia stato previamente dichiarato in domanda.

Si stabilisce, testualmente, che i titoli di riserva o preferenza sono quelli “ già indicati nella domanda”, e “dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al **concorso**”.

La disposizione non ammette interpretazioni alternative, posto che una valutazione successiva di un requisito mai dichiarato comporterebbe una integrazione della domanda e non una regolarizzazione.

Mentre la regolarizzazione è collegata all'istituto generale del soccorso istruttorio, che, in chiave di semplificazione, impone all'Amministrazione di considerare anche i documenti e le informazioni in suo possesso, l'integrazione costituisce una evidente deroga al principio di *par condicio* tra concorrenti e a quello di auto-responsabilità nella compilazione delle domande di partecipazione a procedure concorsuali.

Peraltro, in un caso analogo a quello oggetto di giudizio, anche il T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 1 luglio 2020, n.931 era giunto alle stesse conclusioni, conformemente alla decisione del Consiglio di Stato, sez. II, n. 5536 del 5 agosto 2019, che ha escluso l'integrazione della domanda di **concorso** in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto della *par condicio* dei candidati.

Le decisioni in questione consentono di ritenere, in conformità alle stesse, che un conto è la dichiarazione del titolo in domanda, altro conto è la sua – anche successiva – documentazione: solo quest'ultima attività può essere ascritta al potere-dovere dell'Amministrazione di auto-integrazione della documentazione (ma non della dichiarazione) mancante, e peraltro, anche in questi casi, a condizione che nella domanda di partecipazione al **concorso** ci sia l'esatta indicazione degli estremi dei titoli; in difetto di una puntuale indicazione dell'interessato non può assolutamente scattare il potere - dovere dell'Amministrazione di integrare la relativa documentazione.

7. Il rigetto del primo motivo rende irrilevante la decisione sul secondo, posto che una eventuale questione sulla correttezza del modulo di dichiarazione dei titoli di riserva e preferenza, oltre ad essere scollegata dalla lesione concretamente lamentata dal ricorrente (in quanto non si comprende in cosa il modulo astrattamente errato avrebbe leso l'esponente) avrebbe una sua logica decisoria laddove fosse accertata, a monte, l'illegittimità dell'azione dell'Amministrazione nella valutazione del titolo o nella mancata accettazione di documentazione successivamente allegata dal concorrente o addirittura in possesso della parte pubblica.

Tuttavia, come detto, nel caso concreto è il ricorrente ad aver omesso la dichiarazione del possesso del titolo, e ciò consente di non entrare neppure nel merito di aspetti che sono materialmente e logicamente esaminabili solo in presenza di una domanda di partecipazione completa, *ab origine*, di tutte le dichiarazioni che il concorrente aveva il diritto di fare ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione e punteggio.

8. La decisione presa consente di non soffermarsi sulle altre eccezioni processuali e tantomeno sulla lamentata disparità di trattamento con altro soggetto, che ben potrebbe ascrivere al caso di titolo dichiarato in domanda ma inizialmente non considerato.

9. Stante la materia trattata e la particolarità del caso, le spese possono essere integralmente compensate, con contributo unificato posto definitivamente a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate come in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Pierluigi Russo, Presidente FF

Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore

Rosalba Giansante, Consigliere

L'ESTENSORE
Maria Barbara Cavallo

IL PRESIDENTE
Pierluigi Russo

IL SEGRETARIO